# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/197 DELLA COMMISSIONE

**del 2 febbraio 2017**

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per quanto riguarda talune scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca**

*[notificata con il numero C(2017) 457]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare gli articoli 111 e 116,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ([2]), in particolare l'articolo 146 *undecies*;

considerando quanto segue:

(1) I sistemi degli Stati membri di bandiera dovrebbero essere in grado di inviare messaggi relativi al sistema di controllo dei pescherecci e di rispondere alle richieste di dati del sistema di controllo dei pescherecci sulla base della norma del Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT) in conformità all'articolo 146 *septies* del regolamento (UE) n. 404/2011.

(2) L'articolo 146 *quinquies* del regolamento (UE) n. 404/2011 prevede che tutti i messaggi di trasmissione, compresi i dati del sistema di controllo dei pescherecci, siano trasmessi utilizzando la rete elettronica per gli scambi dei dati sulla pesca «strato di trasporto» che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

(3) La decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 della Commissione ([3]) fissa le scadenze per l'utilizzo delle norme UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca.

(4) La realizzazione della rete dello strato di trasporto ha subito un ritardo di quattro mesi e gli Stati membri necessitano del tempo sufficiente per l'installazione e il collaudo.

(5) Di conseguenza è auspicabile rimandare alcune scadenze stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 per l'utilizzo di dette norme UN/CEFACT.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1138,

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
([2]) GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.
([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 della Commissione, dell'11 luglio 2016, che modifica i formati basati sulla norma UN/CEFACT per lo scambio di informazioni sulle attività di pesca (GU L 188 del 13.7.2016, pag. 26).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci**

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1138 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

1. A partire dal 1º febbraio 2017, il formato da utilizzare per la comunicazione di dati del sistema di controllo dei pescherecci di cui all'articolo 146 *septies* del regolamento (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel formato UN/Cefact P 1000-7: specifiche del campo «Posizione del peschereccio» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.

2. A partire dal 1º luglio 2018, i sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di rispondere alle richieste di dati del sistema di controllo dei pescherecci, secondo quanto indicato all'articolo 146 *septies*, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, utilizzando il formato modificato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.»

*Articolo 2*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2017

*Per la Commissione*
Karmenu VELLA
*Membro della Commissione*